



# POSTA CERTIFICATA


Dr. Roberto Gori  
H. San Raffaele Resnati

# Normativa di riferimento

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68**

**Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.**

(G.U. 28 aprile 2005, n. 97)



# Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 6 maggio 2009.

**Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di  
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.**



Copyright © ACHILLE SUPERBI - All rights reserved

# PEC -definizioni

- Art 1 comma g **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68**

posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici

- Art 1 comma i **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68**

riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata

# PEC -definizioni

Art 1 comma L **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68**

utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata



# Casella PEC

Casella di Posta Elettronica Certificata definita all'interno di un dominio PEC alla quale è associato un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, con valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario

# Utilizzo della posta elettronica certificata

## **Articolo 4 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68**

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.

# PEC e pubblica amministrazione

## art. 4 DPCM 6 maggio 2009

### Art. 4.

#### *Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni*

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempire a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura.

# **Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna**

**Articolo 6 -DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68**

- 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.**
- 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.**
- 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce prova al mittente che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.**

# Sicurezza della trasmissione

Articolo 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68

- 1 I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
- 2 Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

## PEC – modalità di funzionamento

- Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

## PEC – caratteristiche principali

- garantisce che il messaggio proviene da un **gestore di posta certificato** e da uno specifico **indirizzo e-mail certificato**;
- - garantisce che **il messaggio non puo' essere alterato** durante la trasmissione;
- garantisce la **privacy totale della comunicazione**, avvenendo lo scambio dati in ambiente sicuro;
- garantisce al mittente la **certezza dell'avvenuto recapito** dell'e-mail alla casella di posta certificata destinataria, con la **spedizione di una ricevuta di consegna**, in modo analogo alla tradizionale raccomandata A/R (e con lo stesso valore legale);
- **garantisce il destinatario da eventuali contestazioni** in merito ad eventuali messaggi non ricevuti e dei quali il mittente sostiene l'avvenuto l'invio;
- garantisce in modo inequivocabile l'**attestazione della data di consegna e di ricezione del messaggio** e conserva la **traccia della comunicazione avvenuta fra mittente e destinatario**.

# Esempio certificazione spedizione accettazione

- --Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a [\\_ relazione.sanitariaD1@asl.milano.it](mailto:_relazione.sanitariaD1@asl.milano.it) "posta ordinaria"
- [\\_ vincenzo.celentano@ferrovienord.it](mailto:_vincenzo.celentano@ferrovienord.it) "posta ordinaria"
- [\\_ marmonti.barbara@hsr.it](mailto:_marmonti.barbara@hsr.it) "posta ordinaria"
- - Il giorno 31/03/2009 alle ore 15:25:20 (+0200) il messaggio con Oggetto "art 40 rel san anno 2008 Ferrovienord ramo Milano -" inviato da "
- [\\_ segreteria.rg@pec.it](mailto:_segreteria.rg@pec.it)" ed indirizzato a:
- [\\_ relazione.sanitariaD1@asl.milano.it](mailto:_relazione.sanitariaD1@asl.milano.it) "posta ordinaria"
- [\\_ vincenzo.celentano@ferrovienord.it](mailto:_vincenzo.celentano@ferrovienord.it) "posta ordinaria"
- [\\_ marmonti.barbara@hsr.it](mailto:_marmonti.barbara@hsr.it) "posta ordinaria"
- "posta ordinaria" e' stato accettato dal sistema di Posta Certificata. Identificativo del messaggio:
- [\\_ opec221.20090331152520.07878.03.1.5@pec.aruba.it](mailto:_opec221.20090331152520.07878.03.1.5@pec.aruba.it)L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
- [Scarica come file](#)
-

# Esempio certificazione spedizione

- postacert tipo="**posta-certificata**" errore="**nessuno**">
- <intestazione>
- <mittente>**info@arubapec.it**</mittente>
- <destinatari tipo="**certificato**">**segreteria.rg@pec.it**</destinatari>
- <risposte>**info@arubapec.it**</risposte>
- <oggetto>**dichiarazione di certificazione casella segreteria.rg@pec.it**</oggetto>
- </intestazione>
- <dati>
- <gestore-emittente>**ARUBA PEC S.p.A.**</gestore-emittente>
- <data zona="**+0200**">
- <giorno>**31/03/2009**</giorno>
- <ora>**12:56:56**</ora>
- </data>
- <identificativo>**oppec221.20090331125655.07719.03.1.7@pec.aruba.it**</identificativo>
- <msgid><**20090331103746.A2C69C6D3E5@smtpec0.pec.ad.aruba.it**></msgid>
- <ricevuta tipo="**completa**" />
- </dati>
- </postacert>

# Come trovare enti certificatori per attivare una casella di posta certificata



**cercare il sito : Centro Nazionale per  
l'Informatica nella Pubblica  
Amministrazione (CNIPA) al seguente  
indirizzo:**

- [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)

- L'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata, previsto dall'art. 14 del **DPR 11 febbraio 2005, n. 68** ([PDF](#)) ([RTF](#)) pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97, viene tenuto dal Cnipa e viene reso disponibile attraverso la rete Internet. L'elenco pubblico e' sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Cnipa e contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:

- ) denominazione sociale;
- b) sede legale;
- c) rappresentante legale;
- d) indirizzo internet;
- e) data di iscrizione all'elenco;
- f) data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.